



# TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia – Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: [tribunale.isernia@giustizia.it](mailto:tribunale.isernia@giustizia.it)

Prot. 763/2016  
Isernia, 18.05.2016

**Agli Ill.mi Giudici togati e GOT  
del TRIBUNALE**

**Agli Ill.mi Giudici di Pace  
del CIRCONDARIO**

e, p.c.

**All'Ill.mo Presidente dell'Ordine dei Commercialisti**

**All'Ill.mo Presidente del Collegio dei Geometri**

**All'Ill.mo Presidente del S.I.S.M.L.A.**

**ISERNIA**

## **Oggetto: Rotazione nelle nomine dei CTU**

Il CSM, con delibera adottata nella seduta del 04.05.2016 (che allego alla presente per i Giudici togati ed onorari in indirizzo: **All. n. 1**), ha richiamato al rispetto dei principi codicistici (peraltro di non univoca interpretazione, come emergente dalla stessa delibera) in materia di rotazione e trasparenza nel conferimento degli incarichi peritali, precisando però in premessa che “si tratta in ogni caso di principi volti a delineare una soglia minima di regolamentazione, salva la possibilità di adottare o conservare una regolamentazione di maggior rigore, lì dove ritenuta necessaria o anche solo opportuna in rapporto alle singole realtà di riferimento”.

Presso questo Ufficio, così come presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, detta regolamentazione di maggior rigore com'è noto è stata adottata con l'approvazione del Protocollo d'Intesa con gli Ordini e Collegi di appartenenza dei CTU e dei Periti del 15.07.2015 (che, ad ogni buon conto, si allega alla presente nota: **All. n. 2**), come integrato dal verbale dell'11.06.2015 (che pure si allega alla presente nota: **All. n. 3**) con riferimento al concetto di “rotazione secca”, che, diversamente da quanto avviene ad esempio presso il Tribunale di Campobasso (ove con apposito provvedimento presidenziale si è stabilito il criterio ancor più rigoroso della rotazione secca sequenziale) e con previsione riferibile in via generale a tutte le nomine dei CTU, ha precisato che per tale deve intendersi “che il Giudice non potrà procedere ad assegnare un secondo incarico se non abbia già esaurito tutto l'elenco dei Professionisti cui ha assegnato il primo incarico”; e come altresì integrato, con specifico riferimento alla categoria dei sanitari specializzati in medicina legale e delle assicurazioni o del lavoro, dal verbale della riunione del 03.03.2016 (che pure si allega alla presente nota: **All. n. 4**).

Peraltro, con nota del 13.05.2016 (che pure allego, compreso l'elenco alla stessa a sua volta allegato: **All. n. 5**), il Presidente del locale Ordine dei Commercialisti ha segnalato che vi sarebbero loro colleghi cui sono stati conferiti 10 incarichi a fronte di altri cui ne è stato conferito solo 1 o nessuno. In risposta a tale segnalazione, evidenzio che il criterio della rotazione va riferito a ciascun singolo Giudice e non all'intero Ufficio, tant'è che l'impostazione del sito *web* del Tribunale relativa alle nomine è stata modificata,

apparendovi ora le nomine mensili dei singoli CTU o di altri Ausiliari del Giudice (con rispettive qualifiche) da parte appunto dei singoli Giudici; ed i singoli Giudici, come emerge del resto dall'elenco fornito dallo stesso Ordine dei Commercialisti, di regola rispettano detta rotazione, con la precisazione che già prima dell'invio della segnalazione in questione avevo provveduto a richiamare formalmente qualche Giudice (per lo più onorario) per il quale si era riscontrata qualche nomina duplicata prima dell'esaurimento del relativo elenco, e con l'ulteriore precisazione che talora appaiono delle nomine reiterate solo per difetti del sistema informatico (ad esempio, il programma informatico ministeriale indica come nuova nomina la mera chiamata a chiarimenti). Ad ogni modo, nell'occasione segnalo a tutti i Giudici togati ed onorari l'esigenza che si continui a provvedere al conferimento degli incarichi tra tutti i CTU **nel rigoroso rispetto del criterio della rotazione**, secondo quanto già illustrato nel citato verbale dell'11.06.2015 (**All. n. 3**), ove si prevede tra l'altro che **"il Giudice non potrà procedere ad assegnare un secondo incarico se non abbia già esaurito tutto l'elenco dei Professionisti cui ha assegnato il primo incarico"**, sebbene detta "rotazione secca non significa, invece, che il Giudice sia vincolato a seguire una successione sequenziale nelle nomine, potendo invece operare la scelta autonomamente, purché nel rispetto di quanto innanzi". Per quanto riguarda in particolare i Giudici di Pace, i Giudici Professionali Ausiliari eserciteranno periodicamente i dovuti controlli al riguardo e me ne riferiranno, al fine della doverosa adozione di ogni provvedimento di mia competenza in caso di mancato rispetto del criterio in questione.

Con altra nota del 05.05.2016 (che pure allego: **All. n. 6**), il Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati ha segnalato che non verrebbe rispettato quanto stabilito in chiusura della lett. A del citato Protocollo d'Intesa del 15.05.2015 (**All. n. 2**). Sul punto, segnalo a mia volta a tutti i Giudici, togati ed onorari, la necessità di inserire nel modulo a stampa (e/o nel modulo telematico per il tramite del *Modellatore della Consolle del Magistrato*) relativo alle nomine dei CTU e degli altri Ausiliari del Giudice l'attestazione a stampa sulla regolarità contributiva da parte del Professionista che viene nominato e di lasciare uno spazio in bianco, dove il Professionista in sede di accettazione dell'incarico detterà i dati della propria polizza di responsabilità professionale.


Con due ulteriori segnalazioni, il locale S.I.S.M.L.A./Sindacato Interprovinciale degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni ha segnalato il problema delle nomine in materia previdenziale ed assistenziale, secondo quanto previsto dall'art. 146 disp. att. cpc oltre che dallo stesso nostro Protocollo d'Intesa (e connesso verbale del Comitato), problema che ho già provveduto a risolvere. Resta fermo, comunque, con riferimento a tutti i Giudici togati ed onorari, quanto stabilito nel citato verbale del 03.03.2016 (**All. n. 4**).

Ad ogni modo, informo che, ai sensi della lett. I del Protocollo d'Intesa qui in discussione, provvederò a breve ad indire una apposita riunione tra tutti i Giudici, togati ed onorari di questo Tribunale e del Circondario con i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Sindacati di appartenenza dei CTU e dei Periti, al fine della prevista eventuale revisione delle relative prescrizioni che, a distanza di circa un anno, siano risultate migliorabili.

L'occasione è gradita per formulare cordiali saluti.

Depositato in Segreteria  
# 18.5.16  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Sig. Annino MATERIALE)


IL PRESIDENTE REGGENTE  
(Vincenzo Di Giacomo)





## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**



Al Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Ministero della Giustizia  
Direzione Generale dei Magistrati  
ROMA

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti  
dei Tribunali  
LORO SEDI

**OGGETTO: Pratica num. 272/VV/2015. Linee guida in materia di equa distribuzione delle deleghe nelle esecuzioni immobiliari**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera:

### 1. PREMESSA

L'istituto della delega a notai, avvocati e commercialisti delle operazioni di vendita in sede di espropriazione immobiliare merita speciale attenzione: risulta infatti oggi particolarmente sentita l'esigenza di «assicurare un'adeguata rotazione degli incarichi conferiti dal giudice dell'esecuzione immobiliare...», in quanto essa risponde a logiche di buona amministrazione e trasparenza, evita incrostazioni di carattere clientelare e, soprattutto, assicura non soltanto l'effettività, ma anche l'apparenza di assoluta lontananza dell'attività del giudice da centri di interessi, o, peggio ancora, da nefaste commistioni di interessi personali» (cfr. parere dell'Uff. Studi del 14 luglio 2015).

Al di là di queste considerazioni di merito, l'intervento del Consiglio si giustifica, altresì, per il fatto che, a seguito di una indagine condotta presso tutti i Tribunali, è risultato che solo nel 20% delle sedi sono stati adottati provvedimenti (specifici ed incisivi) dal punto di vista contenutistico significativi. Nelle altre sedi, è stato constatato o il difetto assoluto di provvedimenti o l'esistenza di provvedimenti generici.

In questo quadro, i principi che verranno di seguito illustrati sono innanzitutto rivolti ai Presidenti dei Tribunali presso i quali ancora non siano state adottate previsioni specifiche in materia di rotazione degli incarichi.

Si tratta in ogni caso di principi volti a delineare una soglia minima di regolamentazione, salva la possibilità di adottare o conservare una regolamentazione di maggior rigore, lì dove ritenuta necessaria o anche solo opportuna in rapporto alle singole realtà di riferimento.

M.G.  
M. GH

Roma 05/05/2016  
Protocollo P 8462/2016

## 2. L'ISTITUTO DELLA DELEGA NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

L'istituto di cui si tratta è regolato dall'art. 591-*bis* c.p.c., ai sensi del quale «Il giudice dell'esecuzione ... può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita ...».

Per inciso, trattandosi di rilevante novità in materia, vale la pena di notare che (con l'art. 14 del d.l. n. 83/2015, conv. con la l. n. 192/2015), nel d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modificazioni, con la l. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'art. 16-*octies*, è stato inserito l'art. 16-*novies*, tramite il quale sono state previste, anche per quanto riguarda detti elenchi, modalità esclusivamente telematiche di inserimento delle domande di iscrizione.

## 3. L'ESIGENZA DI UNA EQUA DISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE FRA GLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI E I COMPITI DI VIGILANZA IN PROPOSITO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il profilo che qui più da vicino interessa, quello cioè relativo alla rotazione degli incarichi, è disciplinato nell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., secondo cui «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter*. / Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati. / Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti».

## 4. POSSIBILI MODI DI ATTUAZIONE DELLA VIGILANZA

Ragioni di trasparenza richiedono che la vigilanza da parte dei presidenti dei tribunali in ordine alla equa distribuzione degli incarichi sia attenta e costante.

Risulta però evidente come, al di là di casi limite, risulti difficile stabilire, in difetto di ulteriori specificazioni, quando potrà dirsi che le deleghe siano state in effetti «equamente distribuite». La genericità della locuzione rende oggettivamente difficile il formarsi di una più che auspicabile linea di comportamento comune.

Le note che seguono, indirizzate ai presidenti dei tribunali, oltre che il fine di richiamare l'attenzione di questi ultimi sulla necessità di una attenta vigilanza, hanno lo scopo di sgomberare il campo da possibili incertezze e, inoltre, di avvicinare le prassi dei vari uffici giudiziari, offrendo ai loro dirigenti linee guida per una regolamentazione finalizzata a garantire un'equa distribuzione delle deleghe.

## 5. LA «REGOLA DEL 10 %»

Opportunamente, nell'art. 23 disp. att. c.p.c., dedicato alla nomina dei consulenti tecnici del giudice nei procedimenti ordinari, è stato previsto che gli incarichi vengano «equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo *in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio*».

Questa norma è stata poi richiamata, per quanto riguarda l'espropriazione mobiliare, nel nuovo art. 169-*sexies* disp. att. c.p.c., anch'esso introdotto con il d.l. n. 83/2015, conv. con la l. n. 192/2015, dedicato all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, ove espressamente è disposta l'applicabilità, in materia, dei precedenti artt. 13ss., in quanto compatibili, e così, dunque, anche del cit. art. 23.

Ciò che fra l'altro prova ulteriormente che l'applicabilità della «regola del 10%» è indipendente dal modo in cui viene formato l'albo o l'elenco. Infatti, nel caso dei consulenti tecnici, secondo quanto previsto nell'art. 14 disp. prel. c.p.c., l'albo è infatti formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui

M.G.H.  
M. GH

appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici; diversamente, in materia di espropriazione mobiliare, ai sensi dell'art. 169-*sexies* disp.att. c.p.c., l'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica; un sistema di formazione dell'elenco ancora diverso è quello che è stato poi previsto per le espropriazioni immobiliari: l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. dispone in proposito che il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili.

In quest'ottica l'applicabilità in via analogica del limite del 10% anche nell'ipotesi di delega delle operazioni di vendita in sede di esecuzioni immobiliari, applicabilità che, per vero, ben avrebbe potuto essere prospettata anche in passato, a maggior ragione può essere prospettata oggi.

Alla «regola del 10%», i Presidenti dei Tribunali dovrebbero perciò senz'altro uniformarsi anche nell'esercizio del potere di sorveglianza loro attribuito in sede di esecuzioni immobiliari.

#### 6. LE PROBLEMATICHE CHE L'APPLICAZIONE DELLA REGOLA PUÒ SUSCITARE

La «regola del 10%» appare peraltro con tutta evidenza bisognosa di essere precisata, almeno sotto i seguenti profili:

- 1) La nozione di «ufficio»;
- 2) la grandezza a cui deve essere applicata la percentuale del 10%;
- 3) l'arco temporale che deve essere preso in considerazione per l'applicazione della percentuale del 10%;
- 4) le concrete modalità con le quali va accertato il rispetto del limite del 10%;
- 5) la verifica del se l'applicazione della percentuale del 10% sia sufficiente a garantire una equa distribuzione degli incarichi.

A tutte queste domande, allo scopo di agevolare i Presidenti dei Tribunali nello svolgimento dei compiti di sorveglianza a loro demandati dall'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., sgomberando il campo da possibili incertezze, oltre che al già ricordato fine di avvicinare le prassi delle varie corti, il Consiglio ritiene che possano essere fornite le seguenti risposte.

##### 6.1. LA NOZIONE DI «UFFICIO»

Si trova posto in rilievo, da parte di chi si è occupato del problema in sede di interpretazione dell'art. 23 disp. att. c.p.c., che la «regola del 10%», se per «ufficio» si dovesse intendere il tribunale nella sua interezza, qualora quest'ultimo fosse di ampie dimensioni, e perciò notevole fosse la numerosità delle deleghe, risulterebbe sostanzialmente priva di effetti.

D'altra parte, si è anche sostenuto che la norma, se per «ufficio» si dovesse intendere il singolo giudice, risulterebbe inapplicabile tutte le volte che il numero degli incarichi attribuiti dal giudice risulti inferiore a dieci. E da questa considerazione si è tratto che, per «ufficio», dovrebbe sempre intendersi la singola sezione di tribunale.

E però, a ben vedere, alla «regola del 10%» può essere attribuito un preciso significato anche qualora il numero degli incarichi attribuiti sia inferiore a 10: precisamente, può esserle attribuito il significato di imporre al giudice di nominare sempre soggetti diversi fino al raggiungimento della decima delega.

Tutte e tre le soluzioni, sia il riferimento al tribunale nella sua interezza, cioè, sia il riferimento alla sezione o al singolo giudice possono dunque avere un senso, in rapporto all'ampiezza del tribunale, alle dimensioni delle sezioni, alla quantità di procedimenti trattati dal singolo giudice.

Nell'individuare l'«ufficio» al quale fare riferimento al fine di esercitare la vigilanza che gli compete, il Presidente del Tribunale potrà dunque uniformarsi a quella delle soluzioni appena menzionate che gli appaia meglio congruente con la situazione concreta che si trova a dovere gestire. Quanto importa è che la soluzione adottata appaia in grado di assicurare una adeguata verifica in ordine alla equità della distribuzione.

Md  
M. GH

Roma	05/05/2016
Protocollo	P 8462/2016

#### 6.2. LA GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE LA PERCENTUALE DEL 10%

La risposta sembra naturale nel senso di dire: al numero degli incarichi.

L'art. 23 disp. att. c.p.c., la cui applicabilità in via analogica anche al caso delle esecuzioni immobiliari abbiamo veduto apparire sufficientemente fondata, parla infatti di «incarichi conferiti» in misura superiore al 10 %, e il dato testuale non sembra lasciare spazio per soluzioni diverse. In particolare, non sembra possibile immaginare di prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei compensi percepiti.

La circostanza, poi, che la norma parli di «incarichi conferiti» dovrebbe condurre alla conclusione che occorre avere riguardo, ai fini del computo del 10%, agli incarichi che siano stati appunto (semplicemente) conferiti dall'ufficio, nel senso indicato al par.6.1. Può portarsi, a conferma di questa conclusione, anche la constatazione del fatto che, se si avesse riguardo al momento successivo della liquidazione del compenso, sarebbe fin troppo facile, in sede di conferimento degli incarichi, procedere a una distribuzione non equa.

#### 6.3. L' ARCO DI TEMPO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 10%

Manca, a questo proposito, nei dati normativi disponibili, qualsiasi indicazione che possa essere presa come punto di riferimento.

Ciò considerato, la soluzione preferibile appare quella maggiormente naturale: l'anno solare.

#### 6.4. LE CONCRETE MODALITA' PER ACCERTARE IN CONCRETO IL RISPETTO DEL LIMITE DEL 10%

Posto che il calcolo del limite rappresentato dal 10% degli incarichi conferiti va compiuto avendo riguardo all'anno solare, e che all'inizio dell'anno non è evidentemente possibile prevedere quale sarà il numero complessivo degli incarichi che verranno conferiti, come potrebbero comportarsi, i presidenti dei tribunali, per fare in modo che il limite medesimo risulti alla fine rispettato?

Sembra sussistere un'unica possibilità, e cioè quella di procedere alla verifica del rispetto del limite avendosi riguardo al numero degli incarichi già conferiti nel momento del controllo, qualunque sia questo momento.

Affinché la vigilanza possa risultare efficace, appare raccomandabile l'esecuzione di una pluralità di controlli nel corso dell'anno, nei momenti che il presidente del tribunale riterrà più opportuni.

#### 6.5. L'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL 10% NON È SUFFICIENTE PER GARANTIRE DA SOLA UNA EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: VALUTAZIONE DEI COMPENSI

La risposta deve essere negativa, sotto almeno due profili.

a) Consideriamo il seguente esempio, evidentemente di scuola, ma idoneo a rendere l'idea.

Si supponga che un «ufficio» si trovi a dovere distribuire ogni anno dieci incarichi, di valore assai diverso: uno di valore rilevantissimo e nove di valore modestissimo. E che lo stesso «ufficio» proceda, in ossequio alle regole già esposte, ad assegnare ciascun incarico ad un professionista diverso.

Si supponga altresì che questa situazione si riproduca identica l'anno successivo. È evidente che l'attribuzione dell'incarico di valore rilevantissimo di nuovo al medesimo professionista non potrebbe dirsi corrispondere ad un criterio di equa distribuzione.

Ciò significa che, se applicata (soltanto) al numero degli incarichi, la «regola del 10%» non è in grado di assicurare sempre una equa distribuzione, e che occorre invece tenere conto, per raggiungere questo risultato, anche dell'ammontare dei compensi percepiti.

Anche a tale aspetto, perciò, i presidenti dei tribunali dovranno prestare attenzione.

In concreto, essi potranno ad esempio fare riferimento, per compiere una valutazione in quest'ottica, al valore medio degli incarichi liquidati nel corso dell'anno antecedente al momento in cui la

M. GH

valutazione viene compiuta<sup>1</sup>, valore che potrà essere stabilito dividendo l'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti<sup>2</sup> per il numero degli incarichi liquidati. Le situazioni in cui, avendosi riguardo alla posizione di un singolo consulente, si dovesse constatare che il valore medio ottenuto dividendo l'ammontare dei compensi a quest'ultimo erogati nel corso del medesimo periodo di tempo per il numero degli incarichi allo stesso liquidati si discosta notevolmente, in eccesso, dal valore medio relativo all'intero «ufficio» dovranno considerarsi sintomo di una non equa distribuzione degli incarichi bisognevole di correzione.

b) Sotto un altro profilo ancora, poi, appare opportuno che i Presidenti dei Tribunali vigilino al fine di assicurare l'equa distribuzione degli incarichi.

Sempre per fare un esempio, sia pure di scuola, idoneo a rendere l'idea, occorre evidenziare come non equa apparirebbe neppure una distribuzione che, pur nel rispetto del limite del 10%, vedesse concentrati tutti gli incarichi in capo a soltanto dieci dei professionisti iscritti negli elenchi.

Opportuno appare perciò che i presidenti dei tribunali pongano attenzione anche al numero dei professionisti assegnatari degli incarichi in rapporto al numero di quelli iscritti, al fine di evitare che si concretizzino situazioni di iniquità del genere di quella appena descritta.

#### 7. POSSIBILI ECCEZIONI: LA CLAUSOLA DEROGATORIA AVENTE RIGUARDO ALLA NECESSITÀ DI EVITARE UN DANNO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

È ovvio che possono darsi situazioni in cui qualora si tenga conto delle indicazioni sin qui proposte non si giungerebbe a risultati soddisfacenti: ad esempio, ma i casi possono essere i più svariati, perché risulti opportuno, considerate le sue specifiche competenze, attribuire ad un determinato professionista un ulteriore incarico in deroga alla soglia del 10%.

Come si possa procedere in questi casi è suggerito dal già citato art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., dettato in materia proprio di esecuzioni immobiliari, ai sensi del quale «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco». Di qui ben si può ricavare, infatti, che la «regola del 10%» (nonché le ulteriori indicazioni che da questa abbiamo tratto) può essere disattesa tutte le volte che l'interesse dell'amministrazione della giustizia lo richieda (anche, ad esempio, per una non adeguata professionalità rispetto all'affare specifico degli iscritti nell'elenco non prescelti o per una professionalità specifica del prescelto).

Quando sia questo il caso, sarà peraltro bene che il giudice trasmetta al presidente del tribunale il suo provvedimento, dando nel contempo conto dei motivi della scelta compiuta.

#### 8. SENTESI CONCLUSIVA

In sintesi, nell'ottica di offrire un'ipotesi di regolamentazione idonea a garantire, come buona prassi, un'equa distribuzione delle deleghe, si propongono ai capi degli uffici giudiziari le seguenti indicazioni:

*Ai sensi dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., dettato in materia di esecuzioni immobiliari, «Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter».*

*Una equa distribuzione potrà considerarsi realizzata quando a nessuno dei professionisti iscritti negli elenchi risulti essere stato conferito un numero di incarichi superiore al 10 % di quelli affidati dall'ufficio (per «ufficio» potendosi intendere, a seconda delle concrete situazioni, il*

<sup>1</sup> Si supponga, ad esempio, che il presidente del tribunale intenda valutare l'equità della distribuzione al 30 maggio. In tal caso, potrà prendere come arco temporale di riferimento quello che va dal 30 maggio dell'anno precedente al momento attuale.

<sup>2</sup> È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 179-*quater* disp. att. c.p.c., il cancelliere deve annotare in apposito registro (pubblico e liberamente consultabile) tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

M.G.  
M. GH

Roma 05/05/2016  
Protocollo P 8462/2016

tribunale, una sezione del tribunale, il singolo giudice), tenuto conto, nel compiere il giudizio di equità, anche del valore degli incarichi singolarmente conferiti e del numero di professionisti destinatari degli incarichi stessi in rapporto al numero dei professionisti iscritti negli elenchi; e questo non solo al termine dell'anno solare di riferimento, bensì anche in qualsivoglia dei momenti dell'anno solare medesimo in cui il presidente del tribunale ritenga opportuno esercitare la propria attività di vigilanza.

È in ogni caso salva la possibilità di ritenere realizzata una equa distribuzione, anche nel caso di scostamento da queste indicazioni, tutte le volte in cui la deviazione corrisponda ad esigenze motivate di amministrazione della giustizia."

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini



## PROTOCOLLO D'INTESA

Anche a seguito delle modifiche intervenute alle disposizioni del Codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica d'ufficio, di cui alla legge 18.06.2009, i sottoscrittori del presente Protocollo, all'esito di apposite riunioni tenutesi presso il Tribunale di Isernia, condividono l'opportunità di avviare una reciproca collaborazione al fine di conseguire, tra gli altri, gli obiettivi di:

- 1) garantire una equa rotazione/distribuzione degli incarichi tra gli iscritti nei singoli albi e definire i criteri di "*speciale competenza tecnica*" necessari per l'iscrizione negli albi/sottoelenchi;
- 2) assicurare adeguata trasparenza nel conferimento degli incarichi;
- 3) definire meglio criteri di "*incompatibilità*" tra CTU e parti di causa;
- 4) migliorare le tempistiche e le modalità della presenza in udienza dei CTU;
- 5) assicurare la tempestività nei depositi delle CTU;
- 6) garantire una formazione *mirata* dei CTU;
- 7) estendere le previsioni del Protocollo riferite ai CTU anche ai Periti in sede penale;
- 8) procedere periodicamente all'eventuale aggiornamento delle previsioni inserite in questo Protocollo d'Intesa.

Analizzata la normativa generale in materia civile, penale e previdenziale, considerata facente parte sostanziale e integrante della presente intesa;

avendo nelle riunioni presso il Tribunale di Isernia tutte le parti concordato che il Protocollo di Intesa debba presentare la massima snellezza;

in considerazione di quanto condiviso tra tutti i partecipanti delle precedenti riunioni, vengono concordemente stabiliti i seguenti principi:

- A. Rotazione degli incarichi:** criterio della rotazione secca all'interno di ciascun elenco, con ogni elenco suddiviso in due parti, una generale, comprendente tutti gli iscritti all'albo dei CTU, ed una specialistica, quest'ultima composta, previo facoltativo recepimento da parte del Comitato, da un sotto elenco limitato in cui riportare i professionisti più esperti, secondo criteri indicati separatamente da ciascun Ordine o Collegio, ove il Comitato li approvi. Inoltre, gli stessi elenchi e sotto elenchi vanno formati o comunque aggiornati (semestralmente) secondo i criteri indicati da ciascun Ordine o Collegio, ove il Comitato li approvi.

Resta comunque ferma la facoltà dei singoli Ordini o Collegi di procedere alla formazione dei soli elenchi e non anche dei sotto elenchi. Tuttavia, anche in tal caso, continuerà a valere il criterio della rotazione secca.

Per gli Ordini o Collegi che scelgono di formare sia l'elenco generale che uno o più sotto-elenchi, la rotazione secca dovrà riguardare sia l'elenco che il sotto-elenco (fermo restando che la rotazione del professionista inserito nell'elenco è autonoma e distinta rispetto a quella del sottoelenco), con modalità tali da evitare che le nomine dei CTU da parte di tutti i Magistrati dell'Ufficio si avviino e proseguano (sia pure col criterio della rotazione secca) indirizzandosi contemporaneamente su medesimi nominativi all'interno di ciascun singolo Albo (il Tribunale dovrà cioè elaborare un sistema tale da evitare che, ad esempio, tutti i Magistrati partano dalla stessa lettera alfabetica dell'elenco o sottoelenco).

Il Giudice, qualora attinga dal sotto-elenco (e ciò per i processi o le attività di CTU più complessi), potrà autorizzare il CTU, a parità di compenso (e cioè sempre con un unico compenso), a nominare a sua scelta un collaboratore aspirante al primo incarico: il compenso verrà comunque liquidato al CTU senza ulteriore aumento.

Per quanto concerne gli elenchi delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, varrà analogo criterio, nel senso che saranno i rispettivi Ordini ad inviare le proposte di questi elenchi.

Per quanto riguarda i fallimenti e le altre procedure concorsuali, verranno formati un apposito elenco ed eventualmente un apposito sotto elenco (ancorché non normativamente previsti) in cui, su proposta dei due Ordini, il Comitato inserirà rispettivamente i professionisti più esperti e quelli ancor più esperti, i quali verranno nominati sempre con il criterio della rotazione secca.

Il Giudice Delegato, sempre a parità di compenso (e cioè sempre riconoscendo un unico compenso da ripartire tra entrambi), potrà nominare in una medesima procedura un avvocato ed un commercialista per ciascun elenco.

Per quanto riguarda i medici legali, le relative nomine verranno effettuate sempre con il criterio della rotazione secca, attingendo dall'elenco degli stessi già fornito ed inviato su base regionale, come approvato anche dall'odierno Comitato. Inoltre, sempre secondo quanto approvato dall'odierno Comitato, sono stati formati i seguenti due elenchi distinti: medici generici e/o specialisti; specialisti in medicina legale e/o del lavoro.

In linea di principio, comunque, le nomine dei CTU dovranno tenere conto della specificità derivante dall'abilitazione professionale e, laddove tra diverse professioni vi sia una sovrapposizione di competenze (ad esempio, Architetti, Ingegneri e Geometri, quanto alle CTU in materia di valutazione/stima di beni immobili, o di valutazione di danni derivanti dal mancato rispetto delle norme urbanistiche o edilizie o da vizi delle costruzioni, ecc.; Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, quanto alle CTU in materia di calcoli delle differenze retributive o ricostruzioni previdenziali, ecc., che anche i Consulenti del Lavoro possono svolgere e che anzi dovrebbero svolgere in maniera prevalente; e così via), applicare il criterio di un'equa distribuzione degli incarichi anche tra i diversi Ordini e Collegi interessati.

Al momento dell'accettazione dell'incarico in udienza, il CTU dovrà impegnarsi a dichiarare i dati della polizza di responsabilità professionale, nonché la regolarità contributiva (ove obbligatoria): tale impegno verrà inserito nel modulo di nomina. Il CTU, inoltre, dovrà precisare se la sua PEC è già registrata al REGINDE e, in caso non lo sia, dovrà impegnarsi a richiederne l'immediata registrazione.

**B. Trasparenza:** il Tribunale riporterà settimanalmente sul proprio sito *web* di recente attivato tutte le nomine dei CTU da parte di ciascun Magistrato Togato od Onorario. Al riguardo, all'interno del sito è stato creato nei giorni scorsi un apposito *link*, che attende solo di essere implementato.

**C. Incompatibilità:** si concorda nel ritenere incompatibile lo svolgimento di incarichi peritali da parte di professionisti che abbiano rapporti di dipendenza o comunque *abituali* rapporti professionali (ad esempio periti infortunistici o esperti auto) e/o di parentela fino al I grado con una delle parti.

**D. Precedenza in udienza nelle nomine:** l'orario dei giuramenti dei CTU verrà fissato orientativamente ad inizio udienza.

**E. Chiarimenti richiesti dalle parti in udienza:** la richiesta di ulteriori chiarimenti dovrà ricoprire carattere di eccezionalità, al fine di evitare atteggiamenti dilatori dalle parti e comunque, nel caso, i chiarimenti saranno preferibilmente resi dal CTU in forma scritta.

**F. Rigoroso rispetto dei termini di deposito delle relazioni peritali:** non saranno accolte eventuali richieste di proroga dei termini concessi al CTU al fine del deposito della relazione peritale, se non per motivate e documentate ragioni. Nel caso di mancato deposito della relazione peritale nei termini assegnati o di richieste di proroga infondate, il Giudice sarà tenuto ad inviare apposita segnalazione al Presidente del Tribunale, il quale promuoverà procedimento disciplinare dinanzi al Comitato nei confronti del CTU ai sensi dell'art. 19 disp. att. cpc, ai fini della sua cancellazione dall'albo tenuto presso il Tribunale. Analogamente è a dirsi nei casi di palese e grave erroneità e/o lacunosità (specie se reiterate) della relazione peritale.

**G. Formazione:** gli Ordini e Collegi si impegnano a tenere corsi/seminari formativi congiunti con il Tribunale anche sulle modalità di redazione delle CTU. Tali eventi potranno dare luogo eventualmente a dei titoli preferenziali (che tuttavia non potranno integrare delle specializzazioni ulteriori).

Ciascun iscritto, inoltre, è obbligato all'aggiornamento professionale, per cui, su segnalazione del rispettivo Ordine, il Comitato potrà cancellarlo dall'Albo dell'Ufficio Giudiziario.

**H. Estensione del Protocollo:** I principi stabiliti nel presente Protocollo con riferimento ai CTU si estendono, per quanto compatibili, anche ai Periti in sede penale.

**I. Aggiornamento temporale del Protocollo d'intesa:** gli Ordini e Collegi si impegnano, d'intesa col Tribunale di Isernia, a valutare gli effetti di questo Protocollo a distanza di un anno a partire dalla sua applicazione ed eventualmente a rivederne le relative previsioni, qualora a distanza di tempo le stesse risultino inefficaci o migliorabili.


**L. Efficacia del Protocollo:** il presente Protocollo estende la sua efficacia anche a tutti gli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario, che vi presteranno adesione. Lo stesso entrerà in vigore all'esito il 15 giugno 2015.

Isernia, li 15.05.2015

Per gli Ordini Professionali:


Avvocati

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Avv. Marciano Moscardino)


Architetti

Per il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Arch. Massimo Sterpetti)


Geometri

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Geom. Massimiano Toto)


Dottori Commercialisti

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Antonio Borrelli)

Ordine degli Psicologi

Per il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(D.ssa Maria Concetta Mignogna)

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(dr. Ferdinando Carmosino)


Dottori Agronomi e Forestali

per il Presidente

\_\_\_\_\_  
(D.ssa Carmen Di Rienzo)


Ingegneri

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Giovanni Paolo Cané)


Consulenti del Lavoro

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Carmine Di Vincenzo)


Sindacato Specialisti Medicina Legale

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Nicandro Buccieri)

Ordine dei Geologi

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Domenico Angelone)

Camera di Commercio di Isernia

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
(dr. Pasqualino Persimoni)

Ordine dei Tecnologi Alimentari

Per il Presidente

(Dott. Biagi Angelo Zullo)

*Biagi Angelo Zullo*

Per gli Uffici dei Giudici di Pace del Circondario

Il Coordinatore dell'Ufficio G.d.P. di Isernia

(Dott. Fabrizio Zarone)

*per delega Adele Cerimele*

Il Coordinatore dell'Ufficio G.d.P. di Agnone

(Dott.ssa Adele Cerimele)

*Adele Cerimele*

Il Coordinatore dell'Ufficio G.d.P. di Forlì del Sannio

(Dott.ssa Diana Carmela Di Rocco)

*per delega Adele Cerimele*

Il Coordinatore Reggente dell'Ufficio G.d.P. di Castel San Vincenzo

(Dott. Fabrizio Zarone)

*per delega Adele Cerimele*

Per il Tribunale

Il Presidente Vicario

*Elena Quaranta*

(D.ssa Elena Quaranta)



Il Presidente Reggente

*Vincenzo Di Giacomo*

(Dott. Vincenzo Di Giacomo)

V°; si inserisca sul sito web del Tribunale di Isernia, unitamente a tutti i nomi  
Alla ed Elenco di CV e PESTI, oltre che alle loro nomine da parte di questa Corte,  
come previsto anche nel Protocollo (gesti ultimi dal settembre 2015 mensilmente, ma con decresce da oggi).

Isernia, 8/7/2015

IL PRESIDENTE REGGENTE  
del TRIBUNALE  
Dr. Vincenzo DI GIACOMO



Prot. 1030/2015 U.  
(11.6.15)

**TRIBUNALE DI ISERNIA****Comitato per la formazione dell'elenco dei Professionisti Delegati alla  
Vendite e dell'elenco dei Curatori Fallimentari, Commissari  
Giudiziari e Liquidatori Giudiziari.**

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 10.00 in Isernia davanti al Presidente Reggente del Tribunale, si è riunito, previo invito, il Comitato per la formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite e dell'elenco dei Curatori Fallimentari, Commissari Giudiziari e Liquidatori Giudiziari.

Sono presenti dai sigg.:

1. Dr. Vincenzo DI GIACOMO - Presidente Reggente
2. Dr. Emiliano Vassallo - Giudice Delegato ai fallimenti  
e Giudice dell'Esecuzione  
Immobiliare
3. Dr. Gianni Leva e dr. Antonio Borrelli quale rappresentanti dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti
4. l'avv. Alessandra Longobardi quale rappresentante dell'Ordine degli  
Avvocati di Isernia

Con l'assistenza del Cancelliere Angela Natale

il Presidente

premette che, pur rientrando nella sua specifica attribuzione la formazione dell'elenco dei Professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. cpc, ha ritenuto opportuno procedere previamente alla presente riunione preliminare a fini consultivi, sentendo tutti i soggetti coinvolti nella materia, con la specificazione che all'Ordine Notarile Distrettuale è stato inviato apposito invito a mezzo Pcc, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata al presente verbale, ma che nessuno è stato presente né alla prima riunione del 5/6/2015 né all'odierna riunione per l'Ordine Notarile Distrettuale.

Inoltre, si è ritenuto di comune accordo di procedere alla formazione anche di uno specifico albo dei Curatori Fallimentari, dei Commissari Giudiziari e dei Liquidatori Giudiziari, in applicazione della lettera A) del Protocollo di intesa del 15/15/2015. Peraltro, rispetto alla previsione di cui al



citato Protocollo, su concorde odierna richiesta dell'Ordine degli Avvocati e dell'Ordine dei Commercialisti, si decide di non procedere alla formazione dei sotto-elenchi. Sarà il Giudice dell'Esecuzioni Immobiliari o il Giudice Delegato a nominare i professionisti più esperti allorché la delicatezza e/o complessità della procedura lo richieda.

In ogni caso, dovrà valere il principio della rotazione secca di cui sempre al citato Protocollo, con ciò pur intendendosi che il Giudice non potrà procedere ad assegnare un secondo incarico se non abbia già esaurito tutto l'elenco dei professionisti cui ha assegnato il primo incarico. La rotazione secca non significa, invece, che il Giudice sia vincolato a seguire una successione sequenziale nelle nomine, potendo invece operare la scelta autonomamente, purché nel rispetto di quanto innanzi.

A questo punto sia l'Ordine degli Avvocati che l'Ordine dei Commercialisti chiedono un ultimo rinvio, per avere modo di produrre le schede informative sottoscritte da ciascun professionista iscritto in ciascuno dei due albi, che ciascun Ordine proporrà e che andranno formati dal Comitato e (quanto all'Albo dei delegati alle vendite) dal Presidente del Tribunale; schede che resteranno allegate ai medesimi albi.

L'avv. A. Longobardi chiede che a quanto sopra sia facultato anche l'Ordine Notarile, che essa stessa si riserva di contattare.

Il Presidente ed il Comitato accolgono le richieste anzidette, per cui l'odierna riunione viene rinviata al 03/07/2015, ore 10.00, con la precisazione che, non oltre detta riunione, dovranno pervenire le proposte relative agli elenchi anzidetti, complete di codici fiscali, pec, data di iscrizione all'Ordine, numero di incarichi già ricevuti ed eventuali punteggi, con la specificazione che, se determinate proposte di elenchi o se anche singoli nominativi non perverranno (completi di quanto sopra) entro detta data, il Comitato ed il Presidente procederanno alla formazione degli elenchi in questione escludendo le proposte non pervenute.

Il presente verbale va comunicato telematicamente a tutti gli intervenuti ed ai relativi Ordini.

Chiuso alle ore 11.40.

Il Cancelliere  
Angela NATALE

Il Presidente Reggente  
Dr. Vincenzo DI GIACOMO

*Di Giacomo*

Depositato in Segreteria prot. 101/15 11.5.

11.6.15  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Sig. Annino MATERIALE)

PROV. 349/2016  
4.3.16



# TRIBUNALE DI ISERNIA

VERBALE DI RIUNIONE con i CTU/PERITI S.I.S.M.L.A.

L'anno 2016, il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 17.33 nei locali di questo Tribunale, sono presenti:

dr. Vincenzo Di Giacomo	Presidente Reggente
dr.ssa Elena Quaranta	Giudice
dr. Antonio Ruscito	Giudice
dr.ssa Vera Iaselli	Giudice
dr.ssa Federica Rossi	Giudice
dr. Mario Ciccarelli	Giudice
dr. Emiliano Vassallo	Giudice
dr. Francesco Iamartino	GOT
dr. Francesco Morigine	GOT
dott. Nicandro Buccieri	Presidente S.I.M.L.A.
dott. Eugenio Petescia	Segretario S.I.M.L.A.

La presente riunione viene tenuta su richiesta del S.I.M.L.A. per discutere alcune problematiche specificamente attinenti ai CTU e periti medici legali.

Preliminarmente, i giudici Ruscito e Iaselli rappresentano che negli albi dei periti non è iscritto alcun medico legale né alcuno psichiatra e solo due psicologi. Il Presidente Buccieri si impegna a sollecitare il Presidente dell'Ordine dei Medici di Isernia ed il Presidente dell'Ordine degli Psicologi di Isernia ad interpellare i propri iscritti ai fini dell'iscrizione degli albi penali peritali e a fare analogamente con tutti i medici legali della Regione.

Sotto quest'ultimo aspetto, ribadisce l'opportunità della scelta, quanto alla nomina a CTU o a perito di un medico legale, di attingere nell'intera Regione, senza necessità di chiedere ogni volta l'autorizzazione al Presidente del Tribunale per le nomine nella Regione fuori circondario, e ciò alla luce del ristrettissimo numero dei medici legali e delle assicurazioni nel solo circondario del Tribunale di Isernia.

Il Presidente Buccieri e il Segretario Petescia rappresentano l'iniquità dell'applicazione diffusa dell'art. 21 d.m. giustizia 30 maggio 2002, apparendo lo stesso riferibile ai soli

accertamenti non complessi. Discussa la questione, tutti i presenti, anche per uniformità delle decisioni, convengono di interpretare il predetto art. 21 nel senso che lo stesso è applicabile ai soli accertamenti non complessi, mentre in materia di responsabilità medica e comunque per gli accertamenti complessi si farà applicazione del criterio delle vacanze di cui all'art. 1 d.m. cit. e ciò in quanto, in simili ipotesi, "non è possibile applicare i criteri predetti" ovvero, nella specie, i criteri di cui all'art. 21. E tanto sia nel civile che nel penale.

Il Presidente Buccieri rappresenta l'opportunità, peraltro già rispettata da questo Tribunale, di procedere, in materia previdenziale, alla nomina a gruppi di fascicoli per singolo CTU (così da evitare la contemporanea presenza di numerosissimi CTU per un solo incarico ciascuno), pur sempre nel rispetto del criterio della rotazione nelle nomine. Il Giudice Ciccarelli conferma di stare seguendo detto criterio.

Infine, il Presidente Buccieri e il Segretario Petescia rappresentano altresì l'opportunità che, nelle nomine dei CTU e dei periti, si proceda, qualora non si intenda nominare il solo medico legale, ad una nomina congiunta dello specialista nella disciplina e del medico legale e ciò sia nel civile che nel penale. Dopo ampia discussione, i presenti convengono che, nel settore civile, ove non si proceda alla nomina del solo medico legale, si faccia luogo prevalentemente alla nomina congiunta del medico legale e dello specialista della materia. Nel settore penale, invece, stante anche - di regola - la non rilevanza della valutazione del danno biologico, si procederà alla valutazione caso per caso.

Il Presidente Buccieri e il Segretario Petescia rappresentano la disponibilità dei medici legali, in caso di nomina collegiale, di suddividere l'onorario con lo specialista senza alcun aumento, ovviamente a condizione che anche lo specialista della materia concordi su questo.

Su richiesta dei giudici presenti, il Presidente Buccieri si impegna a chiedere, non oltre dieci giorni da oggi, alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia e alla Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia nonché alla Società Italiana di Neurochirurgia di fornire nomi di loro iscritti disponibili ad assumere incarichi nel settore civile e in quello penale presso questo Tribunale.


Il presente verbale va comunicato a tutti i giudici e GOT dell'Ufficio, oltre che ai rappresentanti del S.I.M.L.A. Presidente Buccieri e Segretario Petescia.


Isernia, 3.3.2016

Il Presidente Reggente

Dott. Vincenzo Di Giacomo

Depositata in Tribunale Proc. 34/2016


4-3-16  




ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA

A22.u. 5

Isernia, 13.5.2016



Al Presidente del  
Tribunale di Isernia

1. Incarichi giudiziari conferiti post-convenzione - da luglio 2015 ad aprile 2016.

Gentile Presidente, a quasi un anno dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto, questo Ordine ha raccolto in unico elenco i dati pubblicati sul sito del Tribunale di Isernia, onde sintetizzare i risultati prodotti dalla stessa.

Diamo atto che rispetto al passato si registra una rosa piu' ampia di professionisti incaricati, nonché una sostanziale trasparenza con la pubblicazione dei dati sul sito del Tribunale di Isernia. Tuttavia riteniamo possibile perfezionare la rotazione, atteso che vi sono commercialisti a cui sono stati conferiti circa 10 incarichi a fronte di altri colleghi a cui è stato conferito 1 o zero incarichi, il tutto come si evince dall'allegata tabella.

A tal proposito si precisa che:

- l'allegato elenco riporta ( salvo errori ) tutti gli incarichi pubblicati sul sito internet del Tribunale di Isernia da luglio 2015 ad aprile 2016;
- detto elenco rappresenta comunque un dato parziale, atteso che sul sito dello stesso tribunale non sono stati pubblicati la gran parte degli incarichi conferiti nelle procedure esecutive immobiliari, come delegati, nonché diverse CTU ed incarichi per le procedure concorsuali;
- l'allegato elenco riporta i nominativi dei soli colleghi a cui sono stati conferiti gli incarichi e non anche i nominativi dei numerosi colleghi che non hanno ricevuto alcun incarico, cosa agevolmente verificabile dal raffronto con gli elenchi CTU – delegati alle vendite e curatori, depositati in Tribunale.

# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA

---

Egregio Presidente, nel ringraziarLa per il confronto costruttivo che la S.V. Ill.ma ha garantito a tutti gli ordini professionali sin dal Suo insediamento, lo scrivente Ordine Le chiede di volere perfezionare le procedure di nomina, per garantire una più equilibrata rotazione complessiva degli incarichi, rimettendo l'allegato elenco riepilogativo anche agli altri colleghi magistrati, e di voler tenere in considerazione anche le esperienze professionali maturate, che attraverso una faticosa ricognizione di dati, riepilogammo attraverso scheda riassuntiva,

L'occasione è gradita per salutare distintamente.

Cordiali saluti.

***Il Presidente***

Il presente documento non presenta firma autografa  
perché inviato a mezzo procedura elettronica

(Dott. Antonio Borrelli)

PROFESSIONISTA	Iscritto	GIUDICE	RG	DATA	NATURA
	dal				
BARONE GEMMA	20.2.13	DE ANGELIS	512/2012	15/12/2015	CONTENZIOSO CIVILE
BARONE GEMMA	20.2.13	MASOTTA	861/2013	08/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
BARONE GEMMA	20.2.13	IAMARTINO	567/2014	16/02/2016	ESECUZIONE MOBILIARE
BARONE GEMMA	20.2.13	ROSSI	1614/2013	26/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
BARONE GEMMA	20.2.13	IAMARTINO	514/2015	21/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
BARONE GEMMA	20.2.13	VASSALLO	8/2015	22/06/2015	FALLIMENTO
BARONE GEMMA	20.2.13	MASOTTA	109/2013	03/12/2015	CONTENZIOSO CIVILE
BARONE GEMMA	29.2.13	CICCARELLI	134/2011	14/04/2016	LAVORO
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	CICCARELLI	2210/2011	02/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	DE ANGELIS	359/2015	18/01/2016	CONTENZIOSO CIVILE
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	PICANO	390/2015	16/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	VASSALLO	3/2015	18/02/2015	FALLIMENTO
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	DE ANGELIS	405/2012	01/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	VASSALLO	80/2011	20/07/2015	VENDITA
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	ROSSI	1591/2013	30/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
DE BERNARDO GIULIO	20.2.13	DE ANGELIS	1075/2014	20/04/2016	CONTENZIOSO CIVILE
PALERMO DI MEO GIOVANNA	10.11.01	MASOTTA	1051/2013	15/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
PALERMO DI MEO GIOVANNA	10.11.01	VASSALLO	5/2015	13/04/2015	FALLIMENTO
PALERMO DI MEO GIOVANNA	10.11.01	PICANO	1034/2013	17/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FUSCHINO CLAUDIO	21.7.88	CICCARELLI	1310/2013	06/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FUSCHINO CLAUDIO	21.7.88	ROSSI	1373/2014	29/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
FUSCHINO CLAUDIO	21.7.88	PICANO	613/2014	14/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
MADDONNI LUCA	26.7.96	CICCARELLI	0477/2013	03/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
MADDONNI LUCA	26.7.96	MASOTTA	901/2012	26/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
MADDONNI LUCA	26.7.96	PICANO	1460/2014	22/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
SASSI CIRIACO	9.12.04	DE ANGELIS	1885/2012	04/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
SASSI CIRIACO	9.12.04	PICANO	1052/2013	22/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
SASSI CIRIACO	9.12.04	VASSALLO	11/2015	28/09/2015	FALLIMENTO
CAPEZZONE EVELINA	26.9.03	PICANO	847/2009	07/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CAPEZZONE EVELINA	26.9.03	PICANO	1458/2014	27/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CHIACCHIARI TULLIA	17.1.14	ROSSI	1312/2013	13/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CHIACCHIARI TULLIA	17.1.14	CICCARELLI	512/2014	03/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CIAMPITTIELLO ANNA	22.7.99	PICANO	797/2014	24/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CIAMPITTIELLO ANNA	22.7.99	PICANO	1317/2012	13/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FERRERI SERGIO	28.2.91	PICANO	604/2012	09/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FERRERI SERGIO	28.2.91	VASSALLO	63/2013	12/10/2015	VENDITA
FORMICHELLI COSMO	3.10.05	VASSALLO	78/2014	19/10/2015	VENDITA
FORMICHELLI COSMO	3.10.05	MASOTTA	120/2013	28/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FRARACCIO LUCIA	11.3.11	ROSSI	1082/2015	24/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
FRARACCIO LUCIA	11.3.11	CICCARELLI	61/2013	14/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
MARTINO GIOVANNI	21.5.10	VASSALLO	16/2014	30/11/2015	VENDITA
MARTINO GIOVANNI	21.5.10	VASSALLO	1150/2013	23/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
PETTINE FRANCESCO	4.4.03	VASSALLO	1690/2012	24/03/2016	CONTENZIOSO CIVILE
PETTINE FRANCESCO	4.4.03	ROSSI	1313/2014	01/04/2013	CONTENZIOSO CIVILE
PETRECCA PIERO	11.3.98	VASSALLO	10/2015	06/07/2015	FALLIMENTO
PETRECCA PIERO	11.3.98	ROSSI	1341/2014	29.4.2016	CONTENZIOSO CIVILE
SOSTO ARCHIMIO PINA	28.2.91	PICANO	600/2012	19/01/2016	CONTENZIOSO CIVILE
SOSTO ARCHIMIO PINA	28.2.91	VASSALLO	1/2015	18/02/2015	FALLIMENTO

TESTA STEFANO	26.6.06	VASSALLO	9/2015/	22/06/2015	FALLIMENTO
TESTA STEFANO	26.6.06	PICANO	1473/2014	17/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
CAPONE ALESSANDRPO	2.7.90	VASSALLO	6/2015	26/05/2015	FALLIMENTO
CARRACILLO EVA	9.8.13	VASSALLO	50/2014	13/07/2015	VENDITA
CARUSO NELLA	6.5.92	CICCARELLI	103/2016	18/03/2016	VOLONTARIA GIURISDIZIONE
CERNERA ORSOLA	4.2.93	VASSALLO	88/2013	05/10/2015	VENDITA
CUTONE OLIVIA	9.10.91	ROSSI	1254/2014	05/12/2015	CONTENZIOSO CIVILE
D'ADDIO ROBERTA	6.3.95	VASSALLO	64/2014	09/11/2015	VENDITA
D'AGOSTINO VINCENZO	6.9.99	VASSALLO	1305/2014	29/09/2015	CONTENZIOSO CIVILE
D'AGUANNO GIANLUCA	8.4.13	VASSALLO	4/2016	04/03/2016	FALLIMENTO
DE ROSA ROBERTO	23.1.15	VASSALLO	29/2014	05/10/2015	VENDITA
DI GIROLAMO MARCO	3.10.95	VASSALLO	2/2016	18/01/2016	FALLIMENTO
DI VONA LAURA	10.12.12	DE ANGELIS	1704/2013	22/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE
FUOCO ELEONORA	21.5.10	VASSALLO	82/2013	05/10/2015	VENDITA
FURIOSO MAURO	27.4.12	PICANO	1093/2013	28/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
GALASSO MARIAGIOVANNA	2.3.09	PICANO	79/2015	20/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
GIANFRANCESCO Clementina	22.7.13	PICANO	282/2014	11/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
GRAVELLI KATIA	27.2.08	VASSALLO	2/2015	18/02/2015	FALLIMENTO
IAVAGNILIO MICHELE	4.9.95	VASSALLO	7/2015	19/06/2015	FALLIMENTO
MADDALONI VINCENZO	4.1.93	VASSALLO	107/2013	13/07/2015	VENDITA
MADDONNI MARCO	26.7.96	VASSALLO	65/2014	30/11/2015	VENDITA
MILANO PAOLO	8.3.04	VASSALLO	94/2013	30/11/2015	VENDITA
MORGILLO ANNAMARIA	2.4.03	CICCARELLI	1432/2014	20/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
PATRICIELLO FABIO	23.1.15	VASSALLO	86/2014	07/11/2015	VENDITA
PERRELLA TIZIANA	8.3.07	CICCARELLI	318/2013	28/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
RUSCITTO ELISA	18.4.05	ROSSI	1088/2013	24/02/2016	CONTENZIOSO CIVILE
RUSSO MARCO	27.10.04	VASSALLO	999/2014	29/09/2015	CONTENZIOSO CIVILE
SANTOLINI ALBERTO	9.12.04	ROSSI	543/2014	25/11/2015	CONTENZIOSO CIVILE
SCARSELLI BRUNO	29.4.00	ROSSI	424/2014	20/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
SIRAVO TONIO	12.1.96	VASSALLO	1035/2015	21/10/2015	CONTENZIOSO CIVILE
TORINO SIMONA	19.1.09	ROSSI	623/2014	23/07/2015	CONTENZIOSO CIVILE

### INCARICHI CONFERITI E POI REVOCATI

PROFESSIONISTA	Iscritto	GIUDICE	RG	DATA	NOTE
	dal				
CIAMPITIELLO ANNA	22.7.99	Viola/Picano	401/2012	23.5.13 - 22.1.16	revocata perché già esiste altra CTU.
CIAMPITIELLO ANNA	22.7.99	PICANO	1277/13	14/07/2015	causa cancellata prima del giuramento
VITUCCI SALVATORE	23.10.73	CICCARELLI	991/2014	20/10/2015	intervenuta transazione tra le parti

IL PRESENTE ELENCO RI PORTA SOLO I NOMINATIVI  
DEI PROF. CHE HANNO RICEVUTO GLI INCARICHI  
E NON ANCHE I PROF. CHE NON HANNO RICEVUTO  
ALCUN INCARICO, COSA AGEVOLMENTE VERIFICABILE  
DAL RAFFRONTO CON GLI ELENCHI CTU - DELEGATI -  
CURATORI - DEPOSITATI IN TRIBUNALE

ALL. n. 6



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

86170 Isernia, il **05 maggio 2016**  
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949  
Tel. +39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01  
Url: <http://www.collegio-geometri-is.it>  
E-Mail: [info@collegio-geometri-is.it](mailto:info@collegio-geometri-is.it)  
Pec: [collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

Oggetto: **Protocollo di Intesa – richiesta atti**

Trasmessa a mezzo PEC:

- [presidente.tribunale.isernia@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.isernia@giustiziacert.it)
- [prot\\_tribunale.isernia@giustiziacert.it](mailto:prot_tribunale.isernia@giustiziacert.it)

**Al Presidente  
del Tribunale Ordinario di Isernia  
Piazza T. Tedeschi  
86170 Isernia (Is)**

Il sottoscritto geom. Massimiano Toto, nella sua qualità, in riferimento al Protocollo di Intesa stipulato il 24/04/2015 tra codesto Tribunale e i Collegi e gli Ordini professionali della provincia di Isernia, con la presente, chiede che venga comunicato l'elenco degli incarichi conferiti agli iscritti all'Albo dei CTU e dei Periti – Sezione Geometri a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo di che trattasi.

Nello spirito dell'equa distribuzione e della trasparenza nel conferimento degli incarichi alla base della sottoscrizione del Documento di che trattasi, alla ricezione della documentazione, procederà a verificare in particolare che i professionisti indicati abbiano stipulato la prevista polizza di responsabilità professionale ed abbiano, altresì, il possesso del requisito della regolarità contributiva.

Tale richiesta è intesa, in particolare, a verificare il rispetto dell'ultimo capoverso della lett. A) del Protocollo di Intesa *"Al momento dell'accettazione dell'incarico in udienza, il CTU dovrà impegnarsi a dichiarare i dati della polizza di responsabilità professionale, nonché la regolarità contributiva (ove obbligatoria): tale impegno verrà inserito nel modulo di nomina. Il CTU, inoltre, dovrà precisare se la sua PEC è già registrata al REGINDE e, in caso non lo sia dovrà impegnarsi a richiederne l'immediata registrazione"*.

Il tutto nella reciproca collaborazione tra il Tribunale di Isernia e questo Collegio Provinciale.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente.

Distinti saluti.



Il Presidente  
geom. Massimiano Toto

N. 709	g.s.16

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Isernia  
Cod. IPA: cdgagi, Cod. AOO: Protocollo, Id Registro: 1, Nr. Protocollo: 0000628 del 09/05/2016 -U-